

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP)
2016-2018

Roma, 28 gennaio 2016

Firmato da: Stretto di Messina S.p.A. in liq.
Il Commissario Liquidatore
Vincenzo Fortunato
(originale agli atti)

INDICE

1. **Premessa**
2. **Aspetti generali**
3. **Contenuti**
 - 3.A **Analisi del contesto normativo e regolamentare nel quale SDM opera ed intrattiene rapporti con i propri *stakeholders***
 - 3.B **Analisi del contesto interno attraverso la mappatura dei processi delle operazioni della liquidazione e individuazione delle aree di rischio e dei responsabili di riferimento**
 - 3.C **Individuazione dei reati secondo la definizione del PNA e associazione con i processi**
 - 3.D **Treatmento del rischio attraverso l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere e da adottare**
 - 3.E. **Programmazione delle misure e attività di monitoraggio**
4. **Approvazione e pubblicazione**

Allegati

- 1) Mappatura dei Processi, dei Reati e dei Protocolli
- 2) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – 2015-2017
- 3) Piano per la formazione del personale operante in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione

1. Premessa

Con riferimento all'ambito di applicazione in cui rientra la Stretto di Messina S.p.A. in liq. (in breve SDM) il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in breve PIANO) viene adottato sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla Determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve ANAC) n. 8 del 2015, emanate per orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni, e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.).

In coerenza SDM – con provvedimento del 30 aprile 2015, decorrente dal 1° maggio 2015 – ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in breve RPC) nella persona del Dott. Stefano PILIA, anche Responsabile per la Trasparenza e dell'Internal Auditing della Società.

Il RPC è figura centrale del sistema di prevenzione del rischio di corruzione e provvede, tra l'altro, alla redazione ed attuazione del PIANO.

Il RPC svolge l'attività in modo autonomo e risponde direttamente al Vertice aziendale (Commissario Liquidatore) oltre a rendere periodiche informative allo stesso.

Il Vertice aziendale assicura che tutte le aree operative forniscano il loro apporto collaborativo al RPC il quale ha accesso a tutti gli atti, dati ed informazioni di SDM funzionali all'attività di prevenzione della corruzione. Il coinvolgimento di tutte le risorse che operano per la liquidazione viene assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure.

L'attuale quadro normativo prevede, in capo al RPC, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione. Questi può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di avere proposto un PIANO con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, Legge 190/2012). Tale esimente non è prevista nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione (art. 1, comma 14, Legge 190/2012).

2. Aspetti generali

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC, il PIANO viene elaborato tenendo altresì conto delle indicazioni rese dall'ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 concernente l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA) approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72.

Il PIANO è stato predisposto in coordinamento con la Capogruppo ANAS S.p.A., azionista di controllo di SDM, e fa riferimento ad una durata triennale 2016-2018.

Il PIANO sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo anche conto della relazione che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC deve redigere sui risultati dell'attività di prevenzione svolta.

Il PIANO è inoltre volto a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il PIANO affianca il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato – unitamente al Codice Etico – da SDM ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 che disciplina la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche e delle società per gli illeciti dipendenti da reati contro la Pubblica Amministrazione nonché da reati societari ed altri, commessi da soggetti c.d. apicali ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi nell’interesse o a vantaggio dei suindicati enti. Il Codice Etico riepiloga principi e criteri di comportamento che devono essere seguiti dai soggetti che interagiscono con SDM.

SDM ha ritenuto di redigere un PIANO a se stante per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. In tale ambito il RPC e l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 operano in modo coordinato e complementare anche attraverso incontri periodici e scambi di informativa.

3. Contenuti

Il presente PIANO comprende:

- 3.A Analisi del contesto normativo e regolamentare nel quale SDM opera ed intrattiene rapporti con i propri *stakeholders*.
- 3.B Analisi del contesto interno attraverso la mappatura dei processi delle operazioni della liquidazione e individuazione delle aree di rischio e dei responsabili di riferimento.
- 3.C Individuazione dei reati secondo la definizione del PNA e associazione con i processi.
- 3.D Trattamento del rischio attraverso l’identificazione delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere e da adottare.
- 3.E Programmazione delle misure individuate e dei monitoraggi da svolgere.

3.A Analisi del contesto normativo e regolamentare nel quale SDM opera ed intrattiene rapporti con i propri *stakeholders*

La missione di Stretto di Messina S.p.A. prima della messa in liquidazione

La Società Stretto di Messina S.p.A. era concessionaria ex legge 17 dicembre 1971 n.1158 (e s.m.i.) della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina per uno stabile collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed era stata costituita con il duplice scopo di:

- progettare e realizzare una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale;
- gestire l’esercizio del collegamento viario e la manutenzione anche straordinaria della parte dell’opera a esso riferita per il periodo di trenta anni.

Tale attività doveva essere effettuata in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione tra Stretto di Messina e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottoscritta il 30/12/2003 e approvata con Decreto Interministeriale il 16/1/2004, integrata con Atto Aggiuntivo del 5/2/2004 e, successivamente integrato con atto del 30/11/2009, approvato con legge 191/2009.

La messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A.

Il quadro normativo di riferimento per SDM è stato interessato a fine 2012 dall'emanazione di nuove disposizioni contenute nell'art. 34 *decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (di conversione del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, entrata in vigore il 19 dicembre 2012), nel quale è confluito l'articolo 1 del D.L. 187 del 2 novembre 2012 (in vigore dalla stessa data).

A seguito di quanto previsto da tali norme è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013 che ha decretato la liquidazione della società ed ha nominato il Commissario Liquidatore per lo svolgimento delle connesse operazioni liquidatorie, Prof. Vincenzo Fortunato, entrato in carica il 14 maggio 2013.

Con riferimento al citato art. 34 *decies* della Legge 221/2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento interministeriale n. 20959 del 12 settembre 2013, hanno emanato apposite linee guida per le attività di liquidazione di SDM.

Il provvedimento è stato inviato anche ad ANAS quale società interessata dalle misure indicate nelle linee guida e quale azionista di riferimento della Società posta in liquidazione.


Riguardo ai contenuti, detto Atto dispone, con unico articolo, quanto segue:

- <<1. Le linee guida della liquidazione della Stretto di Messina S.p.A sono improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nell'ambito del Piano di liquidazione che sarà approvato ed eventualmente aggiornato dall'assemblea degli Azionisti ai sensi di legge.
2. A decorrere dalla data di ricevimento del presente atto la società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, d'intesa con la propria controllante A.N.A.S. S.p.A., definisce, entro 30 giorni un apposito Programma, che concorrerà alla formazione del Piano di Liquidazione, per il passaggio del proprio personale ad A.N.A.S. S.p.A. o a sue società controllate. Trattandosi di trasferimenti infragruppo non operano i limiti di cui agli articoli 9, commi 5 e 29, del decreto legge n. 78/2010 e art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.
3. Al fine di preservare il valore dell'investimento effettuato nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto iscritto nell'attivo patrimoniale della Stretto di Messina S.p.A., nonché al fine del suo miglior realizzo, la società Stretto di Messina S.p.A. adotta idonee misure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) assicurandone una adeguata strutturazione e classificazione nonché la loro concreta potenziale fruibilità.
4. Stretto di Messina S.p.A. adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.>>.

3.B) Analisi del contesto interno attraverso la mappatura dei processi delle operazioni della liquidazione e individuazione delle aree di rischio e dei responsabili di riferimento

Per quanto riguarda la struttura organizzativa si rappresenta che SDM non ha personale dipendente e utilizza limitate risorse che operano in distacco nell'ambito della procedura liquidatoria.

In tale contesto sono state delineate le seguenti aree operative.



Si è proceduto alla disamina delle operazioni di liquidazione attraverso la mappatura dei processi organizzativi al fine di identificare le aree che in ragione della natura e delle peculiarità delle operazioni stesse risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura ha permesso di definire pertanto l'elenco dei processi societari e l'individuazione dei responsabili delle relative aree operative per l'ulteriore individuazione delle opportune misure di prevenzione della corruzione che SDM prevede di adottare.

Nel documento Allegato 1 si riportano in dettaglio i processi aziendali, distinti nelle seguenti aree operative:

- COMMISSARIO LIQUIDATORE
- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE / AFFARI GENERALI / SISTEMI INFORMATIVI
- INTERNAL AUDITING
- TRASPARENZA
- ANTICORRUZIONE
- AFFARI SOCIETARI
- LEGALE

Ancora nell'allegato 1 sono riportate, per ciascun processo, le tipologie di condotte illecite astrattamente ipotizzabili e le procedure aziendali poste a presidio.

Sono state altresì identificate in dettaglio le attività a rischio e le posizioni organizzative coinvolte e maggiormente a rischio di condotta corruttiva.

3.C) Individuazione dei reati secondo la definizione del PNA e associazione con i processi

Di seguito si illustrano le linee guida seguite per l'identificazione, in relazione ai processi gestiti da SDM, del rischio in astratto di commissione dei reati indicati nel PNA, *in primis* quelli di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale (artt. 314 e seguenti c.p.).

Occorre premettere che, per i reati contro la P.A. inclusi nel novero dell'elenco di cui al D.Lgs. 231/2001 e richiamati dagli artt. 24 e 25 di quest'ultimo, le valutazioni in ordine alla possibile sussistenza del rischio di commissione nell'ambito dei processi aziendali è già stata svolta in occasione dell'aggiornamento effettuato in data 31 luglio 2014 del Modello 231 adottato da SDM.

Si riportano di seguito le fattispecie individuate.

A) Peculato (art. 314 c.p.)	
B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none"> • A) • La fattispecie punisce due ipotesi di reato: (i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria o (ii) ne fa uso momentaneo e dopo tale uso, la restituisce immediatamente (c.d. peculato d'uso). • B) • La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo al reato di peculato, ex art. 314 c.p., ed a quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p., ci si è allineati all'ormai datato orientamento giurisprudenziale che, muovendo dal presupposto che i reati in argomento siano <<plurioffensivi>>, ovvero tali da ledere o, quantomeno, porre in pericolo non solo la legalità, l'efficienza, la probità e l'imparzialità della pubblica amministrazione ma anche il patrimonio della stessa, esclude la configurabilità della fattispecie laddove non ricorra la condotta appropriativa, intesa quale "inversione del titolo del possesso" da parte del pubblico funzionario, che inizia a comportarsi come proprietario nei confronti del bene del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanto, il rischio di commissione dei reati in argomento, è stato ravvisato, sostanzialmente, nell'ambito dei processi aziendali caratterizzati dal possesso o dalla disponibilità da parte di una risorsa di SDM - per ragioni connesse al proprio ufficio - di denaro o altre cose mobili afferenti al patrimonio di SDM.
--	---

<p>➤ Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento al reato di abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p., trattandosi di un reato <<proprio>>, il "rischio reato" è stato ravvisato solo nelle ipotesi in cui l'attore del processo in esame rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. • Inoltre, la condotta richiesta dal codice penale prevede che venga arrecato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto agendo in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero violando gli obblighi di astensione nei casi prescritti. • Nell'ipotizzare il "rischio reato" si è, dunque, considerato – in astratto – se la condotta realizzabile in un determinato processo potesse cagionare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto e se potesse essere svolta in violazione di legge, di regolamento (inteso quale fonte di normazione secondaria) o di un obbligo di astensione (normativamente previsto). • Sul punto, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, affinché sia rispettato il principio di determinatezza della fattispecie penale, la violazione di legge non può essere riscontrata nella sola inosservanza dei principi di buon andamento o imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, bensì nella violazione di una espressa norma di legge (o di regolamento) del cui mancato rispetto il funzionario pubblico o l'incaricato di pubblico servizio possa essere chiamato a rispondere.

	<ul style="list-style-type: none"> • Di contro, la violazione di prescrizioni procedurali volte a rispondere a mere esigenze organizzative non è stata ritenuta idonea ad integrare la condotta richiesta ai fini della configurabilità del reato in argomento.
--	--

<p>A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</p> <p>B) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • A) • La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete. • B) • La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. • Al medesimo reato è sottoposto il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo ai reati di Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio ex art. 325 c.p. e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ex art. 326 c.p., in linea con l'orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che le fattispecie in argomento si possano configurare solo nel caso in cui le notizie rivelate debbano rimanere segrete in virtù di una legge, di un regolamento, ovvero della natura stessa della notizia, che può recare danno alla pubblica amministrazione.

<p>➤ Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione (art. 328 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie punisce: (i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo e (ii) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo al reato previsto dall'art. 328 c.p., "Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione", premesso che anche in tal caso il reato si configura come <<proprio>>, la norma disciplina due fattispecie diverse. • Il primo comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta di compiere atti d'ufficio "qualificati", ovvero

<p>non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.</p>	<p>atti d'ufficio che devono essere compiuti senza ritardo per "ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanto, nei processi in cui tali ragioni non sono oggettivamente riscontrabili non si è ritenuto di segnalare il relativo rischio reato. • Il secondo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che "entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo". • Sul punto si è ritenuto necessario – ai fini della configurabilità del reato di omissione – che nei processi esaminati fosse ipotizzabile l'attivazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, intendendo per "parte", secondo giurisprudenza costante, un soggetto privato. • Pertanto, nei processi esaminati che non prevedono l'interesse e la correlativa istanza da parte di un privato non si è ritenuto di ravvisare il rischio di commissione del reato di cui all'art. 328, c. 2, c.p.
---	--

<p>A) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) B) Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • A) • La fattispecie punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa. • Soggiace al medesimo reato il proprietario della cosa affidata alla sua custodia che la sottrae, la sopprime, la distrugge, la disperde o la deteriora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo ai reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p., rispettivamente "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa" e "violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa", l'attività di identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione è stata condotta muovendo dal presupposto che i delitti in

<ul style="list-style-type: none"> • B) • La fattispecie punisce chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione. 	<p>questione vengono integrati qualora il proprietario-custode, dolosamente, nel caso di cui all'art. 334 c.p. e, colposamente, nel caso di cui all'art. 335, sottragga, disperda o distrugga i beni sottoposti a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la configurabilità degli stessi è stata ravvisata solo in riferimento a quei processi aziendali in cui è ipotizzabile che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa gravino di un vincolo di indisponibilità il bene affidato in custodia.</p>
---	--

Nello svolgimento dell'attività di identificazione del rischio di commissione dei reati contro la P.A., si è tenuto conto, della definizione di corruzione enunciata nel paragrafo dedicato alla strategia di prevenzione a livello nazionale per il periodo 2013-16 del Piano Nazionale Anticorruzione; in esso il concetto di corruzione assume una accezione ampia, comprensiva *“delle varie situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata dagli articoli 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso che rimanga a livello di tentativo”*.

L'introduzione di un concetto così ampio di corruzione ha inciso sulle scelte adottate da SDM sotto differenti profili.

- In primo luogo, fermo restando che la valorizzazione dell'accezione ampia della nozione di corruzione di cui al PNA è già elemento caratterizzante il Codice Etico di SDM, al fine di garantire la realizzazione di un PTPC che risponda efficacemente alle esigenze di legalità e trasparenza espresse dal legislatore con la legge 190/12, sono state valutate ed inserite nella mappatura dei processi a “rischio reato” anche aree di attività ulteriori rispetto a quelle definite come “aree di rischio comuni e obbligatorie” dal PNA.
- In secondo luogo, l'analisi ha avuto ad oggetto anche quelle condotte che, sebbene non rilevanti penalmente in quanto non ancora tali da integrare una fattispecie tipica di reato evidenzerebbero comunque “un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno”. Tali condotte sono state indicate con la locuzione meramente rappresentativa di “corruzione atipica”. L'identificazione dei processi aziendali che presentano il rischio di realizzazione di siffatte condotte consente di tenere sotto controllo anche quelle aree di attività rispetto alle quali non è stato ravvisato il rischio di reati in senso stretto e, quindi, di ampliare lo spettro delle iniziative aziendali volte alla mitigazione dello stesso.

Di seguito si indicano – peraltro senza intendimenti esaustivi - alcune possibili fattispecie e le relative attività.

➤ “Corruzione atipica” (fattispecie non penalmente rilevanti)	
1.	Concludere le pratiche verso particolari soggetti in anticipo rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale. Mettere in pagamento celermente verso particolari soggetti rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale (ciclo passivo).
2.	Mettere una pratica in cima alla lista al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro (Gestione delle pratiche amministrative).
3.	Individuare sempre le stesse aree di audit, omettendo di effettuare le verifiche su un’area “amica”, non osservando le priorità scaturenti dalla valutazione dei rischi aziendali - risk assessment (Controllo Interno).
4.	Favorire lo sviluppo professionale di una risorsa a parità di curriculum e merito rispetto ad un’altra (Gestione sviluppo personale).
5.	Nominare all’interno della commissione di accordo bonario ex art. 240 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice dei Contratti e dal regolamento interno, un componente che possa accordarsi con l’altro indicato dall’impresa, favorendo quest’ultima in virtù di accordi sottostanti (Gestione albi tecnici).
6.	Nell’ambito delle somme urgenze, affidare l’incarico sempre allo stesso prestatore d’opera non osservando il principio generale della rotazione (Gestione Somme Urgenze).
7.	A parità di requisiti nominare sempre gli stessi soggetti all’interno delle commissioni di collaudo (Gestione albo collaudatori e predisposizione nomine).
8.	Non sollecitare pagamenti scaduti.
9.	Affidare una causa quale legale interno al medesimo referente a parità di requisiti e curriculum (Rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio ed elaborazione di strategie di patrocinio).

Tra le fattispecie di reato – il cui rischio di commissione potrebbe astrattamente interessare i processi gestiti da SDM – sono stati identificati reati quali il millantato credito ex art. 346 c.p., il traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. e quelli di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p., rispettivamente turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture.

➤ Millantato credito (art. 346 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie punisce chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato. • E’ previsto un aumento di pena nel caso 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo al millantato credito, partendo dal presupposto che il bene giuridico tutelato dall’art. 346 c.p. è il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli

<p>in cui la promessa sia utilizzata come pretesto per dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.</p>	<p>della imparzialità e correttezza cui la P.A. deve ispirarsi ex lege, le aree aziendali a rischio di commissione sono state sostanzialmente identificate con quelle in cui, da un lato la risorsa di SDM rivesta la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio (cfr. nota 17) e, dall'altro, si possa registrare con una certa frequenza l'instaurarsi di rapporti con soggetti privati.</p>
--	--

<p>➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La medesima fattispecie colpisce chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento al reato di traffico di influenze illecite, l'attività di identificazione delle aree organizzative di SDM a rischio di commissione ha mosso dal presupposto che la ratio della norma è quella di punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari - come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis, comma 1 - determinando una tutela penale anticipata rispetto al momento in cui viene consumato l'accordo corruttivo ed evitando che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la pubblica amministrazione. Conseguentemente, anche in considerazione del 3° comma dell'art. 346 bis, che prevede una specifica aggravante per l'ipotesi in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, la configurabilità della fattispecie in commento è stata riscontrata in tutte quelle aree di attività in cui è stata ravvisata la possibilità di integrazione delle fattispecie corruttive.

➤ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	
<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., punisce la condotta di chi, con violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. • La fattispecie in esame ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale è sia la libertà di partecipare agli incanti, sia la libertà di chi vi partecipa di influenzarne legittimamente l'esito (attraverso la libera concorrenza). • Circa la nozione di "incanto", la giurisprudenza ritiene che esso sia ravvisabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara ed indipendentemente dal nomen iuris conferito alla procedura, ed anche in assenza di formalità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 22 luglio 2011, n. 29581). Viceversa, per costante giurisprudenza, il reato non troverà applicazione nel caso di affidamento diretto. • Si tratta di un reato <<comune>> che però prevede al secondo comma una specifica aggravante per l'ipotesi in cui il colpevole sia la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti suddetti. • Da questo punto di vista si è ritenuto di ravvisare uno specifico rischio reato per la risorsa di SDM che prenda parte al procedimento amministrativo relativo e che rivesta la qualifica di pubblico funzionario.

➤ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	
<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> • La fattispecie di cui all'art. 353 bis, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 13, in materia di normativa antimafia), punisce chiunque,

<p>amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</p>	<p>con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La norma è stata introdotta con la finalità di fornire una specifica tutela anche alla fase di indizione della gara e, segnatamente, a quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della società appaltante, tentano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti. • Il bene giuridico tutelato è quello del buon andamento della P.A. che, nel reato in esame, si esplicita nella possibilità, per la Società appaltante, di selezionare il migliore offerente sul mercato. • Autore del delitto può essere "chiunque" e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'Amministrazione interessata.
---	--

<p>A) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) B) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • A) • Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. • B) • Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento ai reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, la valutazione circa la sussistenza del rischio reato è stata effettuata ipotizzando la possibilità di sanzionare la risorsa di SDM a titolo di concorso ex artt. 110 e segg. del c.p. con il privato. • Il bene giuridico tutelato è, appunto, il corretto adempimento dei contratti di forniture, al fine di evitare pregiudizi al buon andamento dei settori pubblici destinatari delle forniture medesime. • Nel concetto di "pubblica fornitura" rientra anche il contratto d'appalto; gli

<p>nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.</p>	<p>artt. 355 e 356 c.p., infatti, puniscono l'inadempimento o la frode in danno della P.A., quale che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.</p>
--	---

3.D Trattamento del rischio attraverso l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere e da adottare

Il trattamento del rischio è volto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi tramite la mappatura dei processi di cui al paragrafo 3.B.

Nel contesto in cui opera la liquidazione di SDM sono state individuate – nella concreta fattispecie – le misure di seguito indicate:

- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di regolamentazione;
- misure di formazione.

Per quanto attiene ad altre misure riferite al personale dipendente (misure di rotazione del personale; conflitto di interessi; inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) esse non risultano applicabili a SDM in quanto, come sopra evidenziato, la stessa non ha alcun dipendente in organico. I dirigenti che operano in distacco presso SDM rientrano nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle amministrazioni di appartenenza.

* * * * *

Con riferimento alle misure sopra identificate si descrive nel seguito quelle poste in essere.

Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

SDM ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel giugno 2004. In ossequio all'art. 7, comma 4, del suddetto Decreto, l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando a) sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni e/o b) intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; il Modello di SDM è stato da ultimo aggiornato nel luglio 2014.

SDM ha inoltre costituito l'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello, riferisce al Commissario Liquidatore ed al Collegio Sindacale sulle violazioni al Codice Etico e sui suggerimenti ritenuti necessari.

Il Commissario Liquidatore, preso atto delle informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza in merito alle violazioni del Codice Etico, a seguito di un'analisi delle violazioni stesse, decide in ordine all'adozione degli opportuni provvedimenti ed all'irrogazione delle relative sanzioni, delle quali fornisce informativa all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il vertice aziendale circa l'esito dell'attività intrapresa in merito all'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

SDM, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una puntuale e costante divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, essendo pubblicato sul sito internet della Società.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo 231. Destinatari del Codice Etico sono tutte le risorse che operano in distacco per la gestione della Procedura Liquidatoria senza alcuna eccezione, e tutti coloro che instaurano rapporti o relazioni con SDM.

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal D. lgs. 231/01 e s.m.i., sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all'estero.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, SDM porta a conoscenza delle risorse che operano in distacco per la gestione della procedura liquidatoria le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, la cui violazione, integrando le fattispecie sanzionabili in base ai contratti collettivi, costituisce illecito disciplinare nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali o di prestazioni d'opera con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con SDM, in particolare per quanto concerne la materia della salute e sicurezza del lavoro, costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte, con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la facoltà di SDM di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Misure di segnalazione e protezione

Detto Modello 231 è pubblicato – insieme al Codice Etico – sul sito internet di SdM e prevede la possibilità di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza il quale effettuerà le relative verifiche garantendo che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Come indicato nel Modello, le segnalazioni possono pervenire via mail all'indirizzo odv231@strettodimessina.it e/o inoltrate in forma cartacea, anche anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Stretto di Messina S.p.A. in liq., via Marsala n. 27 Roma.

Inoltre SDM ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione "Società trasparente", la procedura di tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) secondo quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012.

Il personale in distacco che intende segnalare condotte illecite (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione o altri illeciti amministrativi) di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività in Stretto di Messina SpA in liq. deve utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento ed anche Stretto di Messina SpA in liq. tutela il personale che effettua la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso scritto, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può effettuare una nuova segnalazione alla casella di posta elettronica whistleblower@strettodimessina.it

La segnalazione può essere presentata:

1. all'indirizzo di posta elettronica whistleblower@strettodimessina.it;
2. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna con indicazione sulla busta "AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE di STRETTO DI MESSINA S.P.A. IN LIQ.".

Devono essere obbligatoriamente trasmesse dal responsabile dell'ufficio titolare, al Responsabile anticorruzione, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e le notizie provenienti dalla Magistratura, dagli organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle strutture organizzative, nell'ambito di attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Piano;
- le notizie di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Misure di controllo

Oltre agli Organi di controllo disposti dalla legge (Collegio Sindacale e Società di revisione legale dei conti) SDM ha adottato misure di controllo prevedendo la funzione di Internal Auditing, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La funzione di Internal Auditing assicura al Commissario Liquidatore l'adeguatezza, l'affidabilità e la funzionalità del sistema di controllo interno di SDM attraverso la realizzazione di audit e monitoraggi presso le aree operative della liquidazione. Gli audit sono finalizzati a verificare la conformità delle attività e dei processi societari alla normativa "esterna" ed "interna", nonché la loro efficacia/efficienza.

L'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del citato Decreto ha il compito di vigilare sull'efficace attuazione, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SDM per la prevenzione dei reati di cui al predetto Decreto, nonché sull'osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico.

Inoltre il sistema di controllo interno fa riferimento a fondanti principi generali, quali:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure/norme/circolari: sono disposte regole aziendali e procedure formalizzate che fissano principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- poteri autorizzativi e di firma: le deleghe e procure conferite sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definite e conosciute all'interno della Società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, sono disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- archiviazione: la documentazione rilevante viene conservata per ogni futura necessità.

Misure di trasparenza

SDM si è conformata alle disposizioni in materia trasparenza con l'espletamento degli adempimenti previsti, quali la nomina del Responsabile della Trasparenza, l'attivazione del sito web con apposita sezione "Amministrazione/Società Trasparente", la pubblicazione di informazioni e dati societari, l'elaborazione del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – 2015-2017", che viene inserito nel presente PIANO sub Allegato 2, già pubblicato nel sito web di SDM, nella sezione "Amministrazione/Società Trasparente".

* * * * *

Proseguendo nel "trattamento del rischio" si illustrano di seguito le misure che SDM prevede di adottare, fermo restando che quelle già poste in essere saranno oggetto di verifiche ai fini di eventuali aggiornamenti.

Misure di regolamentazione

All'apertura della liquidazione – maggio 2013 – il Commissario Liquidatore, come primo atto di insediamento, ha adottato il Regolamento concernente le modalità organizzative e di funzionamento delle proprie attività.

Nel corso della liquidazione sono state seguite le prassi operative funzionali alle operazioni liquidatorie.

Tanto premesso, nell'ambito di elaborazione del presente PIANO si è ravvisata la necessità di prevedere l'adozione di misure di regolamentazione emanando specifiche procedure e regolamenti tenendo presente il contesto liquidatorio in cui SDM si trova.

Al riguardo si prevede, quindi, di predisporre regolamenti concernenti “acquisti di beni e servizi” e “conferimenti incarichi” nonché le procedure di seguito indicate:

- P1-Protocollo
- P2-Acquisti Beni e Servizi
- P3-Cassa
- P4-Fiscale
- P5-Contabilità e Bilancio
- P6-Trasparenza

Misure di formazione

Pur non avendo personale dipendente, SDM intende prevedere misure di formazione rivolte alle risorse che operano in distacco per la procedura liquidatoria. Si è quindi predisposto il documento contenente gli obiettivi di formazione delle predette risorse ai fini di prevenzione del rischio corruzione, che si allega al presente PIANO (Allegato 3).

3.E. Programmazione delle misure e attività di monitoraggio

Per ogni misura sopra illustrata si è predisposta la tabella - di seguito riportata - nella quale vengono indicati la tempistica delle attività programmate, i responsabili per la predisposizione, attuazione e aggiornamento delle misure, gli indicatori di monitoraggio svolto a cura del RPC.

MISURA	ATTIVITA' PROGRAMMATE 2016	ATTIVITA' PROGRAMMATE 2017-2018	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Valutazione in merito ad aggiornamenti	Da definire	OdV	Verifiche da parte del RPC
Segnalazione e protezione	Valutazione in merito ad aggiornamenti	Da definire	OdV RPC	Verifiche da parte del RPC
Controllo	Valutazione in merito ad aggiornamenti	Da definire	Commissario Liquidatore OdV	Verifiche da parte del RPC
Trasparenza	Aggiornamenti su dati e informazioni da pubblicare	Aggiornamenti su dati e informazioni da pubblicare	Responsabile della Trasparenza	Verifiche da parte del RPC
Regolamentazione	Predisposizione di regolamenti e procedure	Da definire	Responsabile Affari Societari Commissario Liquidatore	Verifiche da parte del RPC di attuazione e adeguatezza
Formazione	Espletamento attività di formazione	Espletamento attività di formazione	RPC	Verifiche da parte del RPC su adeguatezza formazione resa

4. Approvazione e pubblicazione

Il RPC è owner del processo di formazione, redazione, attuazione e monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché degli aggiornamenti annuali dello stesso.

Completata la predisposizione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato sottoposto al Commissario Liquidatore della Società che lo ha approvato con determinazione in data 28 gennaio 2016.

Il Piano viene pubblicato sul sito web di SDM, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”, “Corruzione” e non deve essere trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione né al Dipartimento della Funzione Pubblica, come indicato nella Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015.